

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

I fatti che hanno dato origine al procedimento traggono origine dal crollo di un cornicione realizzato lungo il perimetro di un fabbricato, del peso di circa 40 tonnellate, che, staccandosi dalla cima del fabbricato, rovinava sul ponteggio su cui stavano lavorando tre operai, cagionando il decesso di due lavoratori e lesioni gravissime all'altro.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tali violazioni venivano poste a carico del datore di lavoro appaltatore. Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata allorché il committente si ingeriva nell'esecuzione dei lavori perché di fatto datore di lavoro (Sez. 4, n.1543 del 31/10/1967, Ronco, Rv. 106806). Si riteneva quindi che l'osservanza delle norme antinfortunistiche incombesse sull'imprenditore, titolare dell'organizzazione del cantiere e datore di lavoro di quanti operassero al suo interno. Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non era ritenuto investito del dovere di intervenire o comunque di ingerirsi nell'organizzazione dell'impresa esecutrice (Sez. 6, n. 2488 del 07/07/1975, Lambertini, Rv. 132495; Sez. 4, Sentenza n. 2731 del 12/01/1990, Bovienzo, Rv. 183507). In sostanza, il principio definito dalla giurisprudenza di legittimità era nel senso che il committente di lavori edili non rivestisse una autonoma posizione di garanzia a tutela della salute e della vita dei lavoratori dipendenti dal soggetto appaltatore. Il principio comportava la possibilità di imputabilità del fatto quando il committente avesse in concreto assunto una diversa posizione, e ciò in ragione del principio di effettività, da sempre riconosciuto valevole in materia (cfr. Sez. 3, n. 8134 del 24/04/1992, Rv.191387 - 01).

Con il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, il quadro giuridico è mutato, avendo trovato la figura del committente espressa definizione ed essendo stati positivizzati gli obblighi gravanti sul medesimo (art. 2 e 3 del citato decreto). Questi, oltre a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso la verifica dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, deve attenersi, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Inoltre, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione ove il cantiere presenti determinate caratteristiche.

A seguito del sintetizzato mutamento normativo, la giurisprudenza di legittimità ha configurato la responsabilità del committente in relazione alla violazione di taluni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendo che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008 - dep. 18/02/2009, Rappa, Rv. 242735).

Nel delineare il dovere di sicurezza facente capo al committente, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che non possa tuttavia esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" [Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672-01; conforme Sez. 4, n. 10608 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bracci, Rv. 255282 - 01: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. (Fattispecie in tema di inizio dei lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo punteggio)"].

Tutto ciò premesso, una disamina complessiva delle pronunce della giurisprudenza di legittimità in subjecta materia rivela che la responsabilità del committente viene in rilievo nel caso di ingerenza nella esecuzione dei lavori, di culpa in eligendo, di mancata nomina del coordinatore della progettazione e nel caso in cui le manchevolezze presenti nel cantiere in tema di sicurezza siano evidenti e non richiedano per la loro individuazione specifiche competenze tecniche. In ordine a tale ultimo profilo, si è recentemente affermato che: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo tuttavia esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica" (così Sez. 4 - n. 5893 del 08/01/2019, Perona, Rv. 275121 - 01).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.E. e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. In Roma, così deciso il 12 novembre 2020.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.